CAMERA DEI DEPUTATI N. 2757

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 401)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BRAMBILLA, TERZI, MATTEJA, FANTE

Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 giugno 1995

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento di tensioattivi:

a) i tensioattivi anionici e non ionici devono avere entro il 31 dicembre 1997 una biodegradabilità non inferiore all'80 per cento, tenendo presenti anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative;

b) i tensioattivi cationici e anfoliti devono avere entro il 31 dicembre 1997 una biodegradabilità non inferiore al 90 per cento, tenendo presenti anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative.

ART. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1996, il Ministro dell'ambiente, con decreto adottato di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto della normativa delle Comunità europee, determina i criteri ed i metodi di analisi per stabilire la biodegradabilità dei tensioattivi cationici e anfoliti, ed individua gli enti e gli organismi, pubblici o privati a cui affidare i relativi controlli. Tali criteri e metodi di analisi sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 3.

1. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi anionici e non ionici aventi una biodegradabilità inferiore all'80 per cento.

2. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi cationici ed anfoliti aventi una biodegradabilità inferiore al 90 per cento.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con:

a) l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni;

b) l'arresto da uno a tre anni, nei casi di particolare gravità.

4. Ferma restando l'applicabilità delle norme sul risarcimento del danno e di quelle sulla tutela della acque dall'inquinamento, si applica in ogni caso, a carico dei contravventori alle norme di cui ai commi 1 e 2, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al tre per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa od ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione o notificazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Si applica in ogni caso, ai contravventori alle norme di cui ai commi 1 e 2,

la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna su un quotidiano avente diffusione nazionale.

ART. 4.

1. I tensioattivi, all'atto della commercializzazione, devono riportare sul confezionamento un'etichetta che indichi a caratteri leggibili ed indelebili gli estremi idonei all'individuazione del produttore e dell'importatore, nonché la percentuale di biodegradabilità e la categoria dei tensioattivi.

2. Ai prodotti ed alle confezioni la cui etichettatura è già disciplinata, con specifico riferimento alla biodegradabilità, da norme comunitarie si applicano queste ultime e non le disposizioni di cui al comma 1.

3. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 15 milioni. Nei casi più gravi, o in ipotesi di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un mese ad un anno. È sempre disposta la confisca dei prodotti privi dei requisiti di cui al comma 1.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

[Stampato su carta riciclata ecologica]

DDL12-2757
Lire 500